REGOLAMENTO (CEE) N. 1987/86 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1986

che rivede per la campagna di commercializzazione 1986/1987 l'importo massimo del contributo alla produzione di zucchero B e modifica il regolamento (CEE) n. 1453/86 per quanto riguarda il prezzo minimo della barbabietola B

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che le perdite risultanti dagli impegni all'esportazione delle eccedenze di zucchero comunitario devono essere coperte con contributi alla produzione riscossi sui quantitativi prodotti di zucchero A e B e di isoglucosio A e B nei limiti di determinati importi massimi; che l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma, dello stesso regolamento permette, sin dalla campagna di commercializzazione 1986/1987, una revisione del massimale del contributo B nel limite del 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1986/1987, la somma totale dei contributi da riscuotere non sarà sufficiente, secondo le stime, a coprire integralmente la perdita globale dovuta a tali impegni;

considerando che è pertanto necessario portare l'importo massimo del contributo B, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, al 37,5 % del prezzo d'intervento per lo zucchero bianco e rivedere di conseguenza il prezzo minimo della barbabietola B fissato per la suddetta campagna dal regolamento (CEE) n. 1453/86 (3);

considerando che i prezzi minimi della barbabietola B applicabili in Spagna e in Portogallo devono essere ugualmente rivisti in maniera che la ripartizione tra produttori di barbabietole e fabbricanti di zucchero del carico derivante dal contributo alla produzione sia analoga a quella applicabile nelle altre regioni della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è portato al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

2. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo della barbabietola B di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è uguale al 60,5 % del prezzo di base della barbabietola.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1453/86 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il prezzo minimo della barbabietola B, valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 24,74 ECU per una tonnellata. »;

2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:

a) per la Spagna:

aa) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 62,78 ECU/100 kg;

bb) i prezzi della barbabietola sono fissati a:

— 47,98 ECU/t per il prezzo di base,

— 47,16 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A,

— 31,83 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B;

b) per il Portogallo:

aa) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 50,12 ECU/100 kg;

bb) i prezzi della barbabietola sono fissati a:

— 43,72 ECU/t per il prezzo di base,

— 42,90 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A,

— 27,57 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B. ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS